



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 DEL 29/09/2023

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALCO E DI ALTRE ATTREZZATURE COMUNALI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **08:30**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	MALQUORI ALESSIA	Assente
FIASCHI LEONARDO	Presente	CALONACI MATTEO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MONTAGNANI FEDERICO	Assente
BARTALINI GIANNI	Presente	CAPEZZUOLI ORLANDO	Presente
BASSI CECILIA	Presente	RAZZI ROSETTA	Presente
TORTELLI VALENTINA	Assente	SALVADORI RENATA	Presente
MORBIS DANIELA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolò'.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALCO E DI ALTRE ATTREZZATURE COMUNALI. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale intende consentire e favorire sul territorio comunale, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in campo culturale, sportivo, turistico, educativo, ricreativo e sociale rivolte prioritariamente alla popolazione locale e promosse da associazioni culturali ed altri soggetti pubblici o privati locali regolarmente costituiti;
- l'Amministrazione Comunale detiene nel proprio patrimonio mobiliare una serie di attrezzature utili all'organizzazione di eventi a carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, spesso utilizzati dalle associazioni del territorio per allestire al meglio le proprie attività;
- al fine di sostenere il terzo settore, l'Amministrazione Comunale affida temporaneamente tali beni nell'ambito di specifici atti deliberativi, allorquando la Giunta Comunale ritenga di concedere il patrocinio e l'uso gratuito delle attrezzature medesime;

Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241, in materia di concessione di contributi e provvidenze economiche e l'art. 7, comma 1, della L. n. 131/2003, in materia di sostegno all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

Precisato che, a norma degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/13, sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione per gli atti tesi a sostenere una persona o un ente sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto superiore a 1.000 euro mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse;

Dato atto quindi che qualsiasi affidamento di attrezzature comunali che sia reso gratuitamente in virtù della concessione di specifico patrocinio deve sottostare a tale obbligo di pubblicazione, poiché si concretizza la fattispecie di vantaggio economico indiretto;

Valutato che tali beni possano essere concessi sia gratuitamente che dietro la corresponsione di un canone, in base alla natura giuridica del richiedente e all'attività che intende programmare;

Ritenuto pertanto di disciplinare tale uso delle attrezzature comunali, al fine di riordinarne le procedure di gestione, approvando il regolamento allegato A al presente atto;

Precisato che le tariffe di concessione in uso temporaneo del palco e delle altre attrezzature comunali, per tali intendendo sia il canone di noleggio che la cauzione, saranno determinate con successivi atti della Giunta Comunale;

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, viste le numerose richieste di uso delle attrezzature pervenute all'Amministrazione Comunale negli ultimi mesi, nel contesto di richieste di patrocinio;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi

dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Orlando Capezuoli, vice capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic capogruppo di “Centrosinistra Civico”: dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

Presenti n. 10;
Votanti n. 10;
Favorevoli n. 10;
Contrari n.0;
Astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il regolamento per la concessione in uso temporaneo del palco e di altre attrezzature comunali, allegato A al presente atto.
2. di dare mandato alla Giunta comunale di approvare, con specifico atto deliberativo, le tariffe di concessione in uso temporaneo del palco e delle altre attrezzature comunali, per tali intendendo sia il canone di noleggio che la cauzione.
3. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore, in deroga ai termini di cui all'art. 27 dello Statuto comunale, il 1 novembre 2023, al fine di permettere una idonea diffusione del medesimo.
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di porre in essere tutti gli atti conseguenti al presente atto, ivi compresi le azioni atte ad adempiere agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 10;
Votanti n. 10;
Favorevoli n. 10;
Contrari n.0;
Astenuti n. 0;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente
FIASCHI LEONARDO

Il Segretario
COPPOLA ELEONORA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALCO E DI ALTRE ATTREZZATURE COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo delle attrezzature di proprietà comunale di cui all'art. 2 al fine di sostenere iniziative sul territorio di San Gimignano con finalità di promozione culturale, civica, educativa, sociale, sportiva e religiosa.

Art. 2 – Beni disponibili

1. Il Comune può concedere in uso, per le finalità di cui all'art. 1, i seguenti beni, compatibilmente con la disponibilità dei medesimi:

- palco modulare (misura massima m 10x10);
- palchetto (m 2x2);
- transenne (massimo 20 unità);
- sedie (massimo 120 unità);
- tavoli (massimo 20 unità);
- attrezzature elettriche ed elettroniche (n. 2 casse, n. 1 PC, n. 1 videoproiettore, n. 1 microfono, n. 2 faretti con piantana, n. 30 canaline passacavi).

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. I potenziali soggetti beneficiari dell'utilizzo dei beni comunali comunali sono:

- associazioni ed altri organismi senza fini di lucro aventi sede nel territorio comunale;
- istituti scolastici;
- enti religiosi;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- soggetti privati aventi sede nel Comune di San Gimignano per lo svolgimento di attività rivolte al pubblico;
- in via eccezionale, enti locali territoriali ed altri enti istituzionali, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali, previo specifico atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 4 – Canone di noleggio

1. La concessione in uso dei beni comunali è a titolo oneroso, secondo tariffe approvate dalla Giunta Comunale, ad esclusione dei seguenti casi:

- iniziative svolte da istituti scolastici;
- iniziative svolte in collaborazione o con il patrocinio del Comune tramite atto deliberativo della Giunta Comunale;
- enti locali territoriali ed altri enti istituzionali, previo specifico atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 5 – Cauzione

1. I beneficiari delle concessioni in uso dei beni comunali, a garanzia della salvaguardia degli stessi, sono di norma tenuti al versamento preventivo di una cauzione, secondo modalità ed importi stabiliti dalla Giunta Comunale.

2. La cauzione sarà restituita a seguito della riconsegna dei materiali, salvo incameramento parziale o totale a recupero di eventuali danni, smarrimenti, mancata o ritardata restituzione, anche parziale, degli stessi.

Art. 6 – Presentazione della domanda

1. Ai fini della concessione in uso, i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza al Comune, tramite una modulistica disponibile sul sito Internet dell'Ente, di norma con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di richiesta dei beni.

Art. 7 – Criteri di priorità

1. Le domande di concessione verranno soddisfatte, in caso di effettiva disponibilità dei beni, ferma restando la precedenza per le attività comunali o promosse con la collaborazione od il patrocinio del Comune, secondo l'ordine temporale di ricevimento al protocollo dell'Ente.
2. In caso di concomitanza di date, avranno priorità le richieste avanzate dagli istituti scolastici ed, in subordine, dalle associazioni ed altri organismi senza fini di lucro aventi sede nel territorio comunale.

Art. 8 – Modalità di concessione e utilizzo dei beni

1. I beni comunali sono concessi in uso esclusivamente per lo svolgimento delle iniziative per le quali sono stati richiesti, per un periodo massimo di 21 giorni continuativi.
2. La concessione viene rilasciata esclusivamente previo ritiro e riconsegna dei beni presso i magazzini comunali e relativo montaggio e smontaggio dei medesimi da parte dei soggetti beneficiari. Eventuali diversi punti di ritiro potranno essere previsti dall'ufficio comunale competente in base alle necessità dell'Ente, ferme restando le modalità di consegna ed utilizzo qui disciplinate.
3. La concessione avviene, previa verifica dell'effettiva disponibilità dei beni ed istruttoria delle relative domande, nonché del pagamento del deposito cauzionale e dell'eventuale canone di noleggio.
4. Le operazioni di ritiro e riconsegna dei beni devono avvenire durante gli orari di apertura degli uffici comunali, previo accordo con il personale competente.
5. Al momento della consegna e della riconsegna del materiale richiesto, il richiedente dovrà firmare apposito verbale, tramite una modulistica predisposta dal Comune.
6. Il concessionario è obbligato alla restituzione dei beni nello stato in cui li ha ricevuti, entro 48 ore dal termine della concessione, salvo diversa indicazione del Comune, che potrà richiedere una riconsegna più celere.
7. Al momento della restituzione dei beni, il Comune procederà alla verifica del relativo stato di consistenza ed integrità rispetto a quanto consegnato, procedendo, in caso di esito favorevole, allo svincolo del deposito cauzionale.
8. Nel caso in cui i beni risultino danneggiati o mancanti, il concessionario è tenuto a rifondere le spese corrispondenti al valore del bene, reso noto dal Comune al concessionario al momento della presentazione dell'istanza di concessione. In tali casi, il Comune procederà, previa comunicazione al concessionario, all'incameramento del deposito cauzionale per il controvalore del danno od ammanco subito. Qualora quest'ultimo superi l'ammontare della cauzione od in caso di mancato versamento della stessa, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra necessaria alla coperta del valore del bene.
9. Il concessionario assume ogni responsabilità civile e patrimoniale nei confronti di terzi, beni immobili ed immobili per gli eventuali danni derivati dall'utilizzo dei beni concessi.
10. E' esclusa la sub-concessione in uso dei beni comunali.

Art. 9 – Mancata concessione e revoca

1. La concessione in uso dei beni comunali può essere negata qualora, in occasione di precedenti concessioni, il richiedente abbia violato le disposizioni di cui al presente regolamento e quanto stabilito dal Comune negli atti di concessione.
2. La concessione in uso dei beni comunali può essere revocata, senza che il richiedente abbia diritto ad alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- sia riscontrato che i beni siano stati utilizzati in maniera difforme dal presente disciplinare e da quanto stabilito dal Comune;
- imprevista esigenza di utilizzo dei beni da parte del Comune per finalità istituzionali, previa tempestiva comunicazione al beneficiario.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 novembre 2023.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni comunali in contrasto con il presente testo.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 958/2023 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALCO E DI ALTRE ATTREZZATURE COMUNALI. APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

22/09/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 958/2023 ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALCO E DI ALTRE ATTREZZATURE COMUNALI. APPROVAZIONE. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

22/09/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 46 del 29/09/2023

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALCO E DI ALTRE ATTREZZATURE COMUNALI. APPROVAZIONE..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 05/10/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 29/09/2023

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL
PALCO E DI ALTRE ATTREZZATURE COMUNALI. APPROVAZIONE..**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 23/10/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 46 del 29/09/2023

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL PALCO E DI ALTRE ATTREZZATURE COMUNALI. APPROVAZIONE..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 05/10/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/10/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GAMBERUCCI MARIO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)